



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)**  
tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**INFORMATIVA PER I CONSUMATORI**  
PRINCIPALI REGOLE OSSERVATE PER I SALDI DI FINE STAGIONE  
(Legge Regione Piemonte n. 3 del 11/03/2015)

Il sottoscritto	
Titolare/legale rappresentante dell'azienda commerciale denominata	
Con sede in	

**COMUNICA**

In conformità al provvedimento del Funzionario n. 22 del 3.12.2024 del Comune di Beinasco che individua i periodi in cui si possono effettuare i saldi di fine stagione, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati:

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e le principali regole a tutela dei consumatori, osservate sono le seguenti:

<b>1</b>	Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente: a. il prezzo normale di vendita iniziale; b. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; c. il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
<b>2</b>	E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1.
<b>3</b>	I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
<b>4</b>	Tutte le comunicazioni pubblicitarie, relative alle vendite di fine stagione, devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
<b>5</b>	L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nell'indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
<b>6</b>	L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
<b>7</b>	Le merci, oggetto delle vendite di fine stagione, devono essere fisicamente separate, in modo chiaro e non equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo non equivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
<b>8</b>	Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
<b>9</b>	Nel corso di vendite di fine stagione, il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
<b>10</b>	Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate, il consumatore potrà renderlo noto al Corpo di Polizia Municipale.